

STATUTO

PUFFFLANDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
CAGLIARI 40

Numero REA: CA - 235597

Codice fiscale: 02953460926

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto numero 14.961

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "**PUFFFLANDIA S.r.l. Impresa Sociale**".

Art. 2) La società ha sede in **Quartu Sant'Elena**.

L'assemblea dei soci potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire uffici operativi sia in Italia sia all'Estero.

Art. 3.1) In deroga a quanto disposto dagli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il **trasferimento delle partecipazioni sociali** e la **costituzione di diritti reali** sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto **nei confronti della società** dal momento della loro iscrizione nel Registro delle Imprese che gli amministratori sono obbligati ad eseguire, nel più breve tempo possibile.

3.2) Sono, comunque, fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1 del codice civile, nonché le altre inderogabili disposizioni di legge.

3.3) Il **domicilio** dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

In particolare, il **domicilio dei soci**, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello indicato nel Registro delle Imprese.

A tale fine i soci devono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica, il proprio indirizzo di telefax ed il proprio numero di cellulare.

3.5) Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, **nei confronti della società**, dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Art. 4) La durata della società è stabilita **a tempo indeterminato**.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 5) La società, che non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei settori dell'educazione, istruzione e formazione (con particolare riferimento all'istruzione morale e didattica dei bambini, fornendo loro tutti i necessari insegnamenti pedagogici, per cui, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, la società potrà esercitare l'attività di asili nido, scuola materna ed elementare) e precisamente:

- l'impianto e la gestione sia per conto proprio che di terzi di: baby parking, scuole materne, asili nido, parchi gioco, mense, colonie e qualsiasi altra struttura rivolta alla custodia, istruzione, assistenza dell'infanzia;

	- la prestazione di servizi di vigilanza, custodia, assistenza di bambini;
	- l'organizzazione di servizi ricreativi di intrattenimento e ludici dedicati all'infanzia, come ad esempio, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, biblioteca e cineteca per l'infanzia, l'organizzazione di feste per bambini con servizio di ristoro, servizio di baby sitter e quant'altro;
	- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di qualsiasi articolo per bambini, per l'infanzia in genere e per gestanti, ivi compresi quelli alimentari, di abbigliamento, sanitari e para medicali.
	L'Impresa non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
	L'impresa si propone l'inserimento all'attività lavorativa dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 lettera F, punti i, ix, e x, del regolamento CEE n.2204/2002 e art.2 paragrafo 1 lettera g dello stesso regolamento.
	La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie (operazioni di finanziamento, apertura di credito, fidi e similari), finanziarie (che possono comprendere il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca), commerciali ed industriali ritenute necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi scopo analogo od affine al proprio.
	TITOLO III
	CAPITALE SOCIALE
	Art. 6) Il capitale sociale è di euro 20.100,00 (ventimilacent).
	Art. 7) Il capitale potrà essere costituito ovvero aumentato mediante conferimenti in denaro, in natura, in crediti ovvero mediante conferimento di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera e di servizi, ai sensi dell'articolo 2464 del codice civile.
	Il capitale potrà essere inoltre aumentato mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.
	Art. 8) I soci potranno effettuare ulteriori apporti e conferimenti a favore della società, nei limiti di legge.
	I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, anche a titolo gratuito, senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.
	Tali finanziamenti potranno essere effettuati con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di rac-

	colta e risparmio. Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.	
	Art. 9) La quota è nominativa e trasferibile, sia mortis causa che per atto tra vivi. In tutti i casi in cui un socio intendesse, per atto tra vivi a qualsiasi titolo, purché oneroso, alienare o costituire in usufrutto, o comunque vincolare in tutto o in parte la propria quota a terzi, dovrà esperire l'offerta in prelazione agli altri soci. In tutti i casi in cui la cessione non preveda un corrispettivo in danaro, i prelazionari potranno acquistare la quota mediante versamento di una somma determinata di comune accordo con l'offerente, ovvero da un terzo arbitratore, da nominarsi secondo le modalità previste al successivo articolo 29. A tal fine il socio dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informare della sua intenzione di disporre della quota gli altri soci, i quali dovranno pronunciarsi nei successivi due mesi e, nelle stesse forme sopra indicate, dichiarare all'offerente se intendano o meno procedere all'acquisto: se l'offerta fosse accettata da più soci, la quota del cedente verrà divisa fra gli acquirenti in misura proporzionale al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Esperite infruttuosamente queste procedure, la quota è liberamente alienabile. Il diritto di prelazione sarà escluso in caso di trasferimento a favore del coniuge ovvero a discendenti in linea retta.	
	TITOLO IV	
	DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE	
	Art. 10) Le assemblee dei soci si terranno presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, che verrà designato nell'avviso di convocazione, da inviarsi a cura dell'organo Amministrativo almeno otto giorni prima tramite lettera raccomandata o altro mezzo che consente la conservazione della prova del ricevimento della convocazione. Nella lettera devono essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, anche sulla lettera di convocazione, anche da non soci, le deleghe non potranno essere rilasciate nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	Art. 11) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore Delegato, ovvero ancora dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Art. 12) Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto così come previsto dal codice	

	civile.	
	Art. 13) Per l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, l'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Art. 14) L'assemblea delibera con la maggioranza di legge.	
	Art. 15) L'assemblea potrà tenersi anche per audio-video conferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, ed eventualmente il notaio, che provvederanno alla verbalizzazione;	
	2) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;	
	3) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere ovvero trasmettere documenti;	
	5) che nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) siano indicati i luoghi audio-video collegati, a cura della società, nei quali i convenuti potranno confluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il verbalizzante.	
	Art. 16) Per tutte le materie non riservate dalla legge alla competenza dell'assemblea, le decisioni dei soci possono essere assunte con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.	
	Le decisioni dei soci di cui al comma precedente, si intenderanno approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori, ovvero di almeno tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.	
	I soci hanno quindici giorni per trasmettere la risposta nella sede sociale, che dev'essere apposta in calce al documento ricevuto e contenere un'esplicita approvazione, diniego, ovvero astensione.	
	La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene consi-	

	derata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio, con espresso e chiaro riferimento all'oggetto della decisione.	
	I consensi possono essere trasmessi nella sede sociale, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla società, entro quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino il quorum deliberativo di cui al comma secondo di questo articolo.	
	L'organo amministrativo ha il compito di raccogliere i consensi scritti e le consultazioni scritte ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci.	
	TITOLO V	
	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	
	Art. 17) La società potrà essere amministrata da un amministratore unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso tra due e cinque, che durano in carica fino a revoca e/o per il periodo di tempo stabilito dall'atto di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione potrà operare con metodo collegiale, ovvero in modo congiuntivo o disgiuntivo, ai sensi degli articoli 2475, 2257 e 2258 c.c.	
	Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs del 24 marzo 2006, n.155, la nomina della maggioranza degli amministratori non può essere riservata a soggetti esterni alla società.	
	Il consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più amministratori delegati, determinandone poteri e limiti, ai sensi della vigente normativa.	
	La gestione e l'amministrazione dell'Impresa devono essere attribuite solo a soggetti di provata onorabilità, professionalità e indipendenza.	
	Art. 18) Gli amministratori sono investiti di tutti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso, salvo quelli che per legge competono all'assemblea dei soci.	
	Art. 19) Il consiglio di amministrazione che operi con metodo collegiale, qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea, eleggerà tra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente che sostituisca il presidente medesimo nei casi di assenza o impedimento, nonché un segretario, che potrà essere scelto all'infuori dei membri del consiglio.	
	Art. 20) La convocazione del consiglio di amministrazione che operi con metodo collegiale sarà fatta dal presidente senza formalità di sorta.	
	Art. 21) Al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice-presidente in caso di assenza ovvero impedimento del presidente, in caso di consiglio che operi con metodo collegiale,	

	ai singoli amministratori, in forma disgiunta ovvero congiunta, in caso di consiglio che non operi con metodo collegiale, all'amministratore unico, sono attribuite la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, ai sensi dell'articolo 2475/bis c.c.	
	Ai sensi dell'art.8, del D.Lgs del 24 marzo 2006, n.155, non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.	
	Su decisione dell'assemblea potrà essere riconosciuto un compenso annuale all'organo amministrativo per l'espletamento del suo incarico. A tale compenso dovranno essere sommati i rimborsi spese per viaggi e soggiorni eventualmente sostenute nell'espletamento dell'incarico.	
	L'Assemblea potrà deliberare l'accantonamento per l'indennità di fine rapporto a favore dell'organo amministrativo.	
	Art. 22) La società ha facoltà di nominare un sindaco, il collegio sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.	
	Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 2477 del c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZI SOCIALI	
	Art. 23) L'esercizio sociale chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.	
	Ai sensi dell'art.10 del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, l'Impresa deve tenere il Libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonchè redigere e depositare presso il Registro delle Imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'Impresa.	
	Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo compilerà con criteri di oculata prudenza il bilancio consuntivo e predisporrà il bilancio preventivo per il nuovo esercizio sociale.	
	Art. 24) Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo compilerà il bilancio secondo le norme previste dal codice civile.	
	Art. 25) Ai sensi dell'art.3 del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, la società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	E' fatto divieto alla società di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione , comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Impresa sociale in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	Si considera distribuzione indiretta di utili:	
	A) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o	

	analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alle necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;	
	B) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alle necessità di acquisire specifiche professionalità;	
	C) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle Banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 26) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Art. 27) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.	
	Art. 28) L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio alle norme sul funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati o fondazioni indicati/e dall'Assemblea.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 29) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, o, in via rituale, secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ove-	

9 di 9